



Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa vigente in materia, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "University for SDGs - APS" (di seguito "l'Associazione") in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Via Prima n.31, vill.Badia - 25132 Brescia (BS). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'organo di amministrazione. Di ogni variazione dovrà essere data tempestiva comunicazione agli uffici e agli enti competenti.

Per favorire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può istituire, sia sul territorio nazionale sia all'estero, delegazioni, uffici e sedi operative. La competenza a deliberare l'istituzione, la modifica e la cessazione spetta al Consiglio Direttivo, che ne definisce compiti, funzioni, modalità organizzative e poteri di rappresentanza. Tali strutture hanno funzione di supporto, promozione e sviluppo delle attività associative, nonché di potenziamento della rete di relazioni utili alla realizzazione, al sostegno e al corretto funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2, riveste forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione opera sulla base del presente statuto e nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, delle relative disposizioni attuative, della normativa regionale applicabile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può adottare un regolamento attuativo dello statuto, destinato a definire in modo più dettagliato gli aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 3 - Finalità e Attività

L'Associazione svolge, in via esclusiva o prevalente, una o più attività rientranti tra quelle di interesse generale, finalizzate – in assenza di scopo di lucro – al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività realizzate, prevalentemente a favore di terzi e anche attraverso il contributo volontario dei propri associati, comprendono:

- L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017: d, e, g, h, i, v, w.
- Percorsi di formazione universitaria e post-universitaria, rivolti anche a dottorandi, ricercatori e giovani professionisti impegnati in ambiti accademici e qualificati contesti lavorativi.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di rilevanza sociale, comprese attività editoriali, finalizzate alla promozione della cultura, del volontariato e delle attività di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017.
- Promozione di attività di divulgazione scientifica con l'obiettivo di favorire la conoscenza, la ricerca e la sensibilizzazione su tematiche inerenti allo sviluppo sostenibile.
- Promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione basata su genere, origine, religione o disabilità, in linea con gli obiettivi di eguaglianza europei.
- Sviluppo delle competenze digitali (digital skills) e promozione di un uso consapevole delle nuove tecnologie per favorire l'occupabilità giovanile e la cittadinanza digitale.
- "Promozione della cultura della pace, della nonviolenza e della legalità attraverso la diplomazia giovanile e il dialogo interculturale. Tali attività mirano a rafforzare la cittadinanza attiva europea e a creare spazi di partecipazione democratica per i giovani (in linea con l'European Youth Goal #9 'Space and Participation for All'), favorendo il confronto costruttivo con le istituzioni per la risoluzione pacifica dei conflitti."

Bozo Silvia

- "Tutela dei diritti civili e promozione dell'inclusione sociale attraverso il contrasto a ogni forma di discriminazione, odio e disuguaglianza. L'attività persegue l'empowerment delle fasce giovanili svantaggiate e la promozione delle pari opportunità, in attuazione della Strategia dell'UE per la parità di genere e l'inclusione (rif. European Youth Goal #2 'Equality of All Genders' e #3 'Inclusive Societies')."

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere attività dirette a:

- Favorire la partecipazione di studenti, dottorandi, ricercatori e giovani professionisti allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, anche attraverso percorsi di sensibilizzazione sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, e successivi se dovessero presentarsi.
- Promuovere attività di formazione e divulgazione in collaborazione con esperti, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari e realtà imprenditoriali.
- Sostenere il coinvolgimento dei giovani e del mondo scientifico/universitario nei processi democratici e istituzionali tramite programmi di scambio e dialogo interculturale, workshop e percorsi formativi, eventi di networking con esperti, istituzioni e decisori pubblici.
- Collaborare con enti della pubblica amministrazione, università, imprese, associazioni e altre istituzioni per la predisposizione di studi, analisi, pareri e raccolta di informazioni su questioni inerenti lo sviluppo sostenibile, nonché per rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze finalizzati alla promozione di pratiche e politiche sostenibili.
- Istituire e gestire attività di osservatorio finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati su fenomeni sociali, culturali e giovanili, nonché al monitoraggio delle politiche pubbliche, in coerenza con le finalità statutarie. Tali attività comprendono anche la realizzazione di studi, ricerche e analisi sui temi della sostenibilità, in collaborazione con enti pubblici e privati, imprese, università, osservatori e fondazioni, al fine di promuovere conoscenza, consapevolezza e strumenti per l'adozione di pratiche sostenibili.
- Promuovere e sviluppare attività di progettazione europea e internazionale, partecipando a programmi, bandi e iniziative finanziati da istituzioni sovranazionali, allo scopo di favorire scambi, partenariati e opportunità formative e professionali per i giovani.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nel rispetto dei criteri stabiliti dal relativo decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività è rimessa al Consiglio direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche attraverso strumenti digitali, nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Ammissione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità della stessa, accettano il presente Statuto e i Regolamenti interni, ove previsti, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Eleonora Bro Silvia Nozza

Gli associati sono tenuti a versare, alla comunicazione di accoglimento della loro domanda di ammissione, una quota di iscrizione una tantum e quindi, annualmente, una quota di associazione nella misura, entro i termini e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua, ove prevista.

Il socio receduto, escluso o decaduto, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La quota sociale annuale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci godono di pari diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee e alle attività dell'Associazione.
- Votare nelle assemblee
- Essere eletti alle cariche sociali, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista
- Essere informati sulle attività, sui progetti e sulla gestione economica dell'Associazione.
- Presentare proposte, osservazioni o iniziative inerenti alle finalità associative.
- Esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere informati sulle attività, sui progetti e sulla gestione economica dell'Associazione; presentare proposte, osservazioni o iniziative inerenti alle finalità associative.

I Soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio direttivo

Unico Resp. Vilma Neri

- Presidente
- Organo di controllo, la cui nomina sarà subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - L'assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Associazione, regolarmente iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale annuale o di qualsiasi altra contribuzione prevista dallo Statuto o dai regolamenti interni. Essa rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione, al quale spettano le decisioni fondamentali relative alla vita dell'ente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altri mezzi tecnologici spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono espressi in forma palese, ad eccezione di quelli riguardanti le persone, che devono essere effettuati a scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.10 - Poteri e attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina l'eventuale compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Georgina Bori Silvia Neri

- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.



ART. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri e un massimo di tredici membri (e sempre e comunque in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per numero tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione.
- Attua le deliberazioni dell'assemblea.
- Predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
- Disciplina l'ammissione degli associati.
- Determina le quote associative.
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 14 - II Presidente

Località: 11/11/2025

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente resta in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il

Elmira Botta P. Piva 11/2020

patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - Bilancio

Il bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Responsabilità della Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 26 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27 - Devoluzione del patrimonio

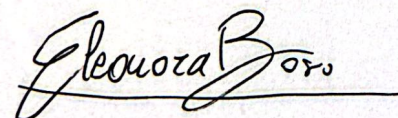
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto

Eleonora Bosio



Silvia Mazza

